INDICE

ARTICOLO 1-DEFINIZIONI2	
ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO3 ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE4	
ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO - PROROGA TECNICA5	
ARTICOLO 5 – IMPORTO CONTRATTO – PREZZI UNITARI – REVISIONE PRE	ZZI 5
ARTICOLO 6 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO6	
ARTICOLO 7 –TERMINI DI PAGAMENTO7 ARTICOLO 8 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE	8
ARTICOLO 9 - GARANZIA DEFINITIVA8	
ARTICOLO 10 – SUBAPPALTO8	
ARTICOLO 11 - VERIFICA CONFORMITÀ11	
ARTICOLO 12 – PENALI12	
ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO13	
ARTICOLO 14 – RECESSO14	
ARTICOLO 15 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE15	
ARTICOLO 16 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI – CONTRIBUTIVI15	
ARTICOLO 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO16	
ARTICOLO 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI16	
ARTICOLO 19 – SICUREZZA SUL LAVORO17	
ARTICOLO 20 – ELEZIONE DI DOMICILIO17	
ARTICOLO 21 – SPESE CONTRATTUALI17	
ARTICOLO 22 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENT	O 18
ARTICOLO 23 – FORO COMPETENTE21	
ARTICOLO 24 – PRIVACY21	
ARTICOLO 25 – DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO21	
ARTICOLO 26 – DISPOSIZIONI FINALI21	

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

ASIA Napoli SpA (Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n.
37/D, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Domenico Ruggiero - (di seguito
denominata anche "Stazione Appaltante" o ASIA)
E
(di seguito denominato "Appaltatore")
Congiuntamente definite "Parti".
PREMESSO
1) che la Stazione Appaltante, con determina a contrarre n. xx del 2024 dell'Amministratore Unico ha
disposto di indire una procedura aperta suddivisa in tre lotti, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 36/2023 (di seguito
Codice), avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di attrezzature di varia tipologia e volumetria per la
raccolta differenziata;
2) che in esecuzione della predetta determina a contrarre, ASIA, con bando trasmesso alla BDNCP in data
ha indetto la procedura aperta n. 527/ACU/2024, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice;
3) che il disciplinare di gara prevede che l'importo complessivo stimato dell'appalto, per il lotto n, per la
durata di 36 mesi, è di Euro di cui Euro 4.950,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti
a ribasso;
4) che relativamente al lotto n, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato nel
disciplinare di gara per il giorno ore sono pervenuti n plichi telematici;
5) che all'esito delle ordinarie operazioni di gara, è stata proposta l'aggiudicazione per il lotto n, in favore
dell'operatore economico con un punteggio complessivo pari a/100 ed un ribasso unico
percentuale del% sull'importo a base di gara in favore del quale;
6) che la Stazione Appaltante ha concluso, con esito positivo tutte le verifiche in ordine alla sussistenza in capo
all'operatore economico dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 nonché quelli di
idoneità professionale e di capacità tecnico – professionale previsti dalla lex di gara;
7) che con determina n del, è stata disposta l'aggiudicazione della procedura aperta
527/ACU/2024 in favore di;
8) che la Stazione Appaltante ha provveduto a comunicare in dataa tutti i partecipanti gli esiti della
procedura di gara, ai sensi dell'art. 90, comma 1, del Codice dei contratti;
9) che l'Appaltatore, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, ha prestato la garanzia definitiva e la
polizza assicurativa RCT/RCO in corso di validità;
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1-DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto:

- a) per **Appaltatore**: si intende______;
- b) per Stazione Appaltante: si intende A.S.I.A. Napoli SpA come in epigrafe identificata;
- c) per Contratto si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- d) per Disciplinare Tecnico/DT si intende il Disciplinare tecnico che regola lo svolgimento della fornitura consegnato in sede di gara, comprensivo dei relativi allegati;
- e) per Attrezzature: si intendono i contenitori (carrellati, cassonetti e mastelli) oggetto della fornitura;
- f) per Codice: si intende il d.lgs. n. 36 del 2023;
- g) per Offerta Tecnica si intende l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- h) per Offerta Economica: si intende l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- i) per **Responsabile del Progetto**: si intende l'Ing. Paolo Stanganelli;
- j) per Direttore dell'Esecuzione del contratto/DEC si intende il sig. Saverio Maione;
- k) per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, di eseguire la fornitura di contenitori della tipologia e volumetria prevista per il lotto n. ____, in conformità alle condizioni ed ai termini previsti nel Disciplinare Tecnico e nel presente contratto.
- 2.2 L'esecuzione della fornitura di contenitori oggetto del presente contratto costituisce attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 177, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e, in quanto tale, per nessun motivo può essere sospesa o abbandonata, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore al verificarsi dei quali l'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione scritta, a mezzo posta elettronica certificata, alla Stazione Appaltante, per consentire a quest'ultima di intraprendere tutte le azioni necessarie.
- 2.3 La consegna dei contenitori avviene in forma ripartita, nell'arco dei 36 mesi di durata del presente contratto. Durante tale periodo, il RUP emette, in base al fabbisogno della Stazione Appaltante e di norma con cadenza mensile, gli ordini di fornitura che devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) le quantità e la tipologia di contenitori (specificando volumetria e frazione);
 - b) il progressivo iniziale per la numerazione in base a ciascuna tipologia (specificando volumetria e frazione);
 - c) il luogo di consegna dei contenitori che sarà indicato di volta in volta;
 - d) il termine di consegna (che deve avvenire entro 25 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell'ordine, qualora non sia stato previsto un maggior termine).
- 2.4 L'Appaltatore è tenuto a ritirare i contenitori che siano giunti a fine vita nel rispetto della normativa applicabile. Al fine di evitare che i contenitori da alienare si accumulino nelle sedi di stoccaggio di ASIA con conseguente rischio di disagio, il ritiro degli stessi dovrà avvenire almeno una volta a settimana (o differente cadenza come risultante dall'offerta tecnica presentata in sede di gara). Per tale attività di ritiro di contenitori giunti a fine vita, l'appaltatore corrisponde ad ASIA un importo pari a Euro 15,00/t oltre IVA per le parti in HPDE e a Euro 150,00/t oltre IVA per le parti in ferro.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- 3.1 L'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) ad eseguire la fornitura in conformità a quanto stabilito nel disciplinare Tecnico e nel presente contratto;
 - b) a consegnare, a propria cura e spese, i contenitori nel numero e nella tipologia indicati nell'ordine di fornitura presso le sedi di stoccaggio e nel rispetto dei termini ivi indicati;
 - c) ad osservare, nell'esecuzione della fornitura, tutte le norme di legge e tutte le disposizioni vigenti ed applicabili in ragione della tipologia e del luogo di esecuzione della stessa;
 - d) a rispettare, nell'esecuzione della fornitura, i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 255, pubblicato in G.U.R.I. n. 182 del 5 agosto 2022, in vigore dal 3 dicembre 2022 rubricato "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale";
 - e) ad osservare e a fare osservare ai propri preposti ed a tutti i propri dipendenti le disposizioni di legge in materia di igiene del lavoro nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del d.lgs. 81/08;
 - f) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti;
 - g) ad eseguire la fornitura con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi, delle risorse umane ed i materiali necessari per la diligente e corretta esecuzione dell'appalto;
 - h) ad estendere l'efficacia e l'operatività della garanzia sui contenitori, per la durata di almeno 12 mesi (onvero per la maggior durata offerta in gara) decorrenti dalla relativa consegna;
 - i) a provvedere alla sostituzione del cassonetto o carrellato in caso di rottura, avvenuta per cause non imputabili all'uso ordinario dello stesso;
 - j) a trasmettere al RUP/DEC, entro il giorno 10 di ciascun mese, un report riepilogativo dei contenitori nuovi consegnati e dei contenitori giunti a fine vita ritirati, suddivisi per quantità e tipologia, ai seguenti indirizzi: RUP ing. Paolo Stanganelli e-mail: paolo stanganelli@asianapoli.it, DEC ______;
 - k) ad assolvere, a propria cura e spese, a tutti gli adempimenti burocratici ed amministrativi propedeutici e funzionali al corretto adempimento del contratto;
 - l) ad ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dal RUP con appositi ordini di servizio;
 - m) a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria connessa e/o derivante da danni procurati a terzi e/o cose nel corso dell'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto;
 - n) ad osservare quanto previsto nel Codice Etico di ASIA e nel Codice di Comportamento, entrambi disponibili sul sito www.asianapoli.it di cui dichiara di aver preso conoscenza;
 - o) a designare un responsabile della fornitura nella persona di ______ che rappresenterà il referente per la Stazione appaltante, al quale il RUP e il DEC devono rivolgersi nel corso della durata del presente contratto. Di detto responsabile devono essere forniti tutti i recapiti telefonici ed e-mail al fine di garantire la

- piena reperibilità. Le comunicazioni nei confronti dell'Appaltatore, per il tramite del responsabile da quest'ultimo nominato, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazioni a mezzo fax o e-mail;
- p) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo agli artt. 94 e 95 del Codice, entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- q) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per l'approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili/referenti nonché a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione intervenuta, in vigenza del presente contratto, relativa ad ognuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice.

ARTICOLO 4 - DURATA DEL CONTRATTO - PROROGA TECNICA

- 4.1 Il presente contratto ha una durata di 36 mesi decorrenti dall'avvio dell'esecuzione della fornitura, così come risultante da apposito verbale. Il presente contratto deve intendersi, comunque, concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora sia esaurito l'importo di cui al successivo articolo 5.
- 4.2 Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura, prorogare il presente contratto con l'Appaltatore qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione del servizio determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare. In tale ipotesi, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ARTICOLO 5 – IMPORTO CONTRATTO – PREZZI UNITARI – REVISIONE PREZZI

- 5.1 L'importo del presente contratto è di Euro XXXXX oltre IVA di cui:
- a) Euro XXXX (oltre IVA) per la fornitura di attrezzature (carrellati, cassonetti, mastelli) per la raccolta differenziata;
- b) Euro XXXX per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA).

5.2 Prezzi unitari

Il presente contratto viene stipulato a misura sulla base dei prezzi unitari riportati, per ciascun tipo di contenitore, al netto del ribasso offerto in gara del ________%, nella tabella sottostante:

LOTTO

Ī	Tipologie attrezzature	Quantità (pz)	Prezzo Unitario (€)	Totale (€)
	1 9	(1)		
L				
L				
L				

5.3 I prezzi unitari, innanzi indicati per la fornitura, restano fissi ed invariabili ad eccezione di quanto previsto dal successivo punto 5.4 in materia di revisione prezzi e si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua

convenienza e a suo rischio. Detto prezzo unitario deve intendersi comprensivo degli utili di legge e di tutti gli oneri previsti per eseguire, a regola d'arte, la fornitura oggetto del presente contratto nel cui novero vanno ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le assicurazioni di ogni genere, le spese accessorie di ogni specie e le spese generali. Pertanto nessun compenso, oltre a quanto sopra indicato, può essere richiesto per eventuali prestazioni che, sebbene non siano state esplicitamente specificate nel capitolato speciale d'appalto ovvero nella documentazione di gara, si siano rese indispensabili per eseguire la fornitura a regola d'arte. È esclusa l'applicazione dell'art. 1664, comma 1, del Cod. Civ..

5.4 Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione eseguita. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria – mensili (base 2015) – attività economica (ATECO 2007) 22.2- fabbricazione di articoli in materie plastiche rilevato dall'ISTAT; a tal fine sarà considerata la variazione del suddetto indice tra l'ultima rilevazione disponibile alla data di presentazione dell'istanza e la rilevazione relativa al mese di stipula del contratto. La richiesta di revisione prezzi potrà essere formulata a partire dal 13° mese di durata del presente contratto e, in ogni caso, una solta volta nel corso di ciascun anno di durata dello stesso.

Il procedimento di revisione sarà attivato esclusivamente su istanza motivata di parte che dovrà recare una analisi di mercato e di andamento dei prezzi di riferimento, supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La Stazione Appaltante, con proprio provvedimento, provvederà all'aggiornamento dei prezzi oggetto di revisione limitatamente alle forniture non ancora eseguite alla data di presentazione dell'istanza. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle forniture già eseguite.

ARTICOLO 6 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 6.1 Il Responsabile del Progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al DEC. Quest'ultimo, nell'esecuzione dell'incarico, si avvale di collaboratori con il compito di coadiuvarlo nelle sue funzioni.
- 6.2 Il Direttore dell'esecuzione riceve dal Responsabile del Progetto le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità delle prestazioni oggetto del presente contratto e stabilisce la periodicità con la quale il Direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle forniture oggetto del medesimo contratto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio, eventualmente impartite dal R.U.P., il Direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.
- 6.3 Il Direttore dell'esecuzione impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie, tramite ordini di servizio che devono essere comunicati al Responsabile del Progetto.

L'Appaltatore	ė	tenute	o ad	unitori	marsı	alle	dispo	OS1Z1ON1	COI	ntenute	ne	ll'ordine	d1	servizio.	Ш	Dirett	ore
dell'esecuzion	ер	ouò avv	alersi	anche	di pe	ersona	le di	ASIA.	I re	ecapiti	del 1	Direttore	de	ll'esecuzio	ne	sono:	tel.
	e-r	mail															

- 6.4 Il Direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del Responsabile del Progetto, dà avvio alla fornitura fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni necessarie ed il calendario delle attività previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. L'avvio della fornitura deve risultare da apposito verbale firmato dall'Appaltatore;
- 6.5 L'appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di circostanze non considerate in sede di offerta, salvo che, tali circostanze possano essere ricondotte a cause di forza maggiore.
- 6.6 Il Direttore dell'esecuzione del Contratto effettua, ai sensi dell'art. 116, comma 5, del Codice la verifica di conformità della fornitura appaltata.
- 6.7 Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia all'art. 114 e all'allegato II.14 del Codice.

ARTICOLO 7 - TERMINI DI PAGAMENTO

7.1 Stati di avanzamento

L'Appaltatore, entro il giorno 10 di ciascun mese di durata del contratto, a partire da quello di decorrenza, deve trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la rendicontazione relativa al mese precedente. Entro i successivi 20 giorni il DEC, anche sulla base dei documenti acquisiti e delle verifiche svolte in corso di esecuzione, adotta lo stato di avanzamento della fornitura con il quale riepiloga le forniture eseguite nel mese precedente dal Fornitore, ed attesta che le medesime forniture siano state rese in conformità, in termini di quantità e qualità, alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nel disciplinare tecnico. Lo stato di avanzamento della fornitura indica l'importo maturato dall'Appaltatore e gli acconti già corrisposti. Il DEC trasmette lo stato di avanzamento al RUP che, entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei Subappaltatori, rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

7.2 Certificato di ultimazione delle forniture

Il DEC, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione della fornitura, effettua entro 5 giorni gli accertamenti in contraddittorio con lo stesso e nei successivi 5 giorni elabora il certificato di ultimazione della fornitura e lo invia al RUP il quale ne rilascia copia all'Appaltatore.

7.3 Pagamenti acconti e pagamento del saldo

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avviene successivamente all'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore, corredata dal certificato di pagamento emesso dal RUP ed il relativo pagamento è effettuato nel termine di sessanta giorni data fattura f.m. Su ogni pagamento viene operata la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023.

Il pagamento della rata di saldo (coincidente con le forniture eseguite nell'ultimo mese di durata del contratto), ai sensi dell'art. 125, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023 viene eseguito dalla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'emissione del certificato finale di verifica di conformità della fornitura eseguita. Con il pagamento della rata di saldo la Stazione Appaltante dispone lo svincolo della cauzione definitiva e lo svincolo della trattenuta dello 0,50% sui pagamenti pregressi.

7.4 Fatture elettroniche

Il pagamento degli acconti e della rata di saldo è sempre subordinato:

- a) alla verifica della regolarità del DURC e del D.U.R.F., ove ne ricorrano i presupposti normativi, dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché delle prescrizioni del presente contratto;
- b) alla verifica della regolarità della posizione dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione.

L'emissione dei documenti fiscali è soggetta al regime dello split payment. Il "codice destinatario" da utilizzare ai fini dell'emissione della fattura elettronica è M5UXCR1. Le fatture dovranno essere intestate ad A.S.I.A. Napoli SpA Via Ponte dei Francesi, 37/D 80146 Napoli P. IVA 07494740637, ed essere inviate in modalità elettronica. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del C.I.G. dell'appalto. I pagamenti verranno effettuati al netto delle eventuali penali. La fattura, deve riportare il CIG della gara, obbligatorio ai fini del pagamento, e deve essere corredata dal certificato di pagamento. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento.

ARTICOLO 8 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

- 8.1 Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente contratto se non sia stata preventivamente disposta dal RUP/DEC e approvata dalla Stazione Appaltante.
- 8.2 Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il RUP/DEC lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 9 - GARANZIA DEFINITIVA

9.1	L'Appaltatore ha prodotto la garanzia di cui all'articolo 117 del Codice, sotto forma di polizza fideiussoria
(bar	ncaria o assicurativa) con la formula "a prima richiesta", per un importo pari a di quello contrattuale.
	Gli estremi della polizza sono i seguenti
9.2	È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti
alle	prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori

9.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al relativo reintegro, entro 15 giorni dalla escussione. In caso di inottemperanza a tale obbligo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di reintegrare la garanzia definitiva rivalendosi sugli importi da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO

10.1 L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto *oppure in alternativa*

prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

comunque presenti in cantiere.

l'Appaltatore ha dichiarato che non intende ricorrere al subappalto.

[IN CASO DI SUBAPPALTO]

- 10.2 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore può affidare in subappalto le forniture oggetto del presente contratto, a condizione che:
- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs n. 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano state indicate le parti della fornitura che si intende subappaltare.
- 10.3 L'Appaltatore trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del medesimo decreto. La Stazione Appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
- 10.4 L'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative forniture. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini di forniture subappaltate che di valore economico e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 oltre alle clausole del Protocollo di Legalità, di cui al successivo art. 22 del presente contratto. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:
- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento delle forniture oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del Codice;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
- L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La Stazione Appaltante rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 119, comma 4, del Codice entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

10.5 L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 fatte salve le ipotesi di cui all'art. 119, comma 11, lettere a) e c) del D. Lgs n. 36/2023.

10.6 L'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio delle forniture la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 del D. Lgs. n. 36/2023. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10.7 Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

10.8 L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Per tutto quanto non previsto nella presente clausola si rinvia all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

[NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE]

Nel caso in cui il subappaltatore abbia fatto richiesta diretta di pagamento ai sensi del comma 11 lett. c) dell'art. 119 del Codice, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto nei suoi confronti. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione della Stazione Appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

[NEL CASO DI PAGAMENTO ALL'APPALTATORE] L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presenta clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 11 - VERIFICA CONFORMITÀ

11.1 La Stazione Appaltante esegue la verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 del Codice per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle forniture, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni previste nel contratto, nel CSA, in eventuali leggi di settore e nelle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione delle forniture e deve essere completata non oltre 60 giorni dall'ultimazione delle stesse.

11.2 La verifica di conformità è demandata al Direttore dell'esecuzione del contratto. Restando ferma la facoltà del DEC di chiedere ulteriore documentazione, il RUP trasmette a quest'ultimo, entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle forniture, i seguenti documenti:

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia del presente contratto;
- c) documenti contabili;
- d) risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023;
- e) certificati delle eventuali prove effettuate.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione dei servizi affidati e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni:

- a) gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
- b) il giorno della verifica di conformità;
- c) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

11.3 Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'Appaltatore.

Quest'ultimo, a propria cura e spese, mette a disposizione del DEC i mezzi necessari per eseguirla.

Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, il DEC dispone che si provveda d'ufficio in danno dell'Appaltatore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo. Per quanto non previsto si rinvia all'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 art. 36 e seguenti.

11.4 Certificato di verifica di conformità

Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal DEC a conclusione delle forniture contiene tutti i dati previsti dall'art. 37 dell'Allegato II.14 e in particolare definisce l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore, determinando eventuali somme da porsi a carico di quest'ultimo per danni da rifondere alla Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo. Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal DEC al RUP. Quest'ultimo, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'Appaltatore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo ai sensi dell'art. 125, comma 7, del Codice.

ARTICOLO 12 - PENALI

- 12.1 In caso di mancato rispetto delle modalità stabilite nel disciplinare tecnico o di quelle successivamente concordate con la Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva di applicare le seguenti penali secondo quanto stabilito dall'art. 126 del Codice:
 - a) una penale pari allo 0,3‰ sul valore di ogni singolo ordine per ogni giorno solare di ritardo, ricompreso tra il primo ed il decimo, nella consegna dei contenitori rispetto ai termini previsti;
 - b) una penale pari allo 0,4‰ sul valore di ogni singolo ordine per ogni giorno solare di ritardo, ricompreso tra l'undicesimo ed il venticinquesimo, nella consegna dei contenitori rispetto ai termini previsti;
 - c) una penale pari allo 0,4‰ sul valore di ogni singolo ordine per ogni giorno solare di ritardo, successivo al ventisciesimo giorno, nella consegna dei contenitori rispetto ai termini previsti, fermo restando in quest'ultimo caso il diritto della Stazione Appaltante di risolvere il contratto ai sensi del successivo art.13;
 - d) una penale pari allo 0,3% dell'ammontare netto contrattuale complessivo per ogni giorno solare di ritardo, successivo al decimo, nell'invio dei documenti di rendicontazione ed avanzamento della fornitura;
 - e) una penale pari allo 0,3‰ sul valore di ogni singolo ordine per ogni giorno solare di ritardo successivo al trentesimo, nella consegna del contenitore sano in sostituzione di quello dichiarato guasto, secondo le procedure di cui al paragrafo 6 del DT;
 - f) una penale pari allo 0,3% dell'ammontare netto contrattuale complessivo per ogni giorno solare di ritardo, successivo a quello fissato per il ritiro dei contenitori giunti a fine vita;

*** *** ***

- 12.2 In caso di arbitraria sospensione dell'esecuzione ad opera dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi all'Appaltatore, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 12.3 Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui alle precedenti lettere, verranno tempestivamente contestate per iscritto dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore deve comunicare le

proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 10 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si darà avvio all'applicazione delle penali sopra indicate. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

12.4 La Stazione Appaltante irrogherà le penali mediante detrazione del relativo importo dalle spettanze dovute per le prestazioni svolte in maniera non conforme alle prescrizioni contrattuali ovvero, a propria insindacabile scelta, mediante detrazione dell'importo delle penali sulle spettanze comunque dovute all'Appaltatore per lo svolgimento delle prestazioni affidate, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

12.5 La Stazione Appaltante provvederà a dare comunicazione all'ANAC, ai fini dell'iscrizione del fornitore nel Casellario Informatico di cui all'art. 222 del Codice, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo singolarmente o cumulativamente superiore al 1,00% (uno/00 per cento) dell'importo del contratto.

12.6 Ai sensi dell'art. 126, comma 1 del Codice, le penali applicate non potranno essere complessivamente superiori al 10,00% dell'importo totale del contratto. In caso di superamento del predetto limite sarà avviata la procedura di risoluzione di cui all'art. 122 del Codice. In ogni caso, la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

12.7 In ogni caso, l'applicazione della penale prevista nel presente articolo non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che derivassero dalle inadempienze dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1382 del codice civile.

12.8 Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi anche sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale.

ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 13.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 122 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di risolvere il presente contratto, qualunque sia il relativo stato di esecuzione, nei seguenti casi:
 - a) qualora sia intervenuto, a carico dell'Aggiudicatario, un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice stesso;
 - b) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010;

- c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d) in caso di applicazione di una penale, ai sensi dell'art. 12 del presente Contratto, di importo superiore al 10,00% dell'importo totale del contratto;
- e) nel caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante che determinino l'applicazione di una penale di importo superiore al 10,00% dell'importo totale del contratto;
- f) nel caso di subappalto abusivo e/o non autorizzato o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- g) in caso di malafede, frode o grave negligenza, da parte dell'Appaltatore, nell'esecuzione delle forniture affidate;
- h) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti speciali/titoli/attestazioni qualificanti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto;
- In questi casi, la risoluzione ha effetto dal momento della ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto.
- 13.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto anche nei seguenti casi:
 - a) nel caso di accertata inadempienza da parte dell'Appaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - b) nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;
 - c) nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - d) in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto;
 - e) qualora l'Appaltatore non abbia provveduto nel termine di 30 giorni assegnato dalla Stazione Appaltante alla ripetizione a propria cura e spese delle prestazioni risultate inidonee all'esito della verifica di conformità;
 - f) nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, nei termini assegnati dalla Stazione Appaltante. In tutti i casi innanzi indicati la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore assegnando un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile di Progetto ovvero non vi sia stata la risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto.
- 13.3 In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
- 13.4 Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante di escutere la cauzione definitiva.

ARTICOLO 14 - RECESSO

14.1 La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo pagamento delle forniture eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato

II.14 del D. Lgs. n. 36/2023. Il recesso deve essere esercitato in conformità a quanto disposto dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

14.2 La Stazione Appaltante recede dal contratto al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011 e al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

ARTICOLO 15 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

15.1 L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del Contratto. In particolare, l'Appaltatore si accolla tutti i rischi connessi alle forniture affidate da svolgersi presso le sedi che saranno indicate nei singoli ordini emessi dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore deve produrre, almeno dieci giorni prima dell'avvio delle forniture, una polizza assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, a copertura dei danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore della Stazione Appaltante e deve riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti per la garanzia a copertura della RCT e RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00 per ogni evento dannoso. Eventuali franchigie rimarranno a carico dell'Appaltatore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne tenuta indenne con rivalsa da tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata ai sensi dell'art. 117 del Codice e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante anche da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

ARTICOLO 16 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI - CONTRIBUTIVI

16.1 L'appaltatore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali) di settore e luogo di esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023 trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro quest'ultimo termine, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

- 17.1 È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che sussistano tutte le condizioni di cui all'allegato II.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure/deleghe all'incasso.
- 17.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dell'intervento appaltato ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore. È vietata qualsiasi forma di procura all'incasso.
- 17.3 L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG di riferimento.
- 17.4 È fatto divieto di cedere il presente contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

18.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i:

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

18.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 136 del 2010.

- 18.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010.
- 18.4 La Stazione Appaltante verifica che nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alla fornitura oggetto del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.. Con riferimento ai subcontratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge sopracitata. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere copia del sub-contratto tra l'Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
- 18.5 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 19 - SICUREZZA SUL LAVORO

- 19.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.
- 19.2 L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe sul mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO

- 20.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in______. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con PEC entro 3 giorni dall'avvenuto cambiamento.
- 20.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 21 - SPESE CONTRATTUALI

- 21.1 Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, se dovute, relative alla stipulazione del contratto.
 - La Stazione Appaltante provvederà alla registrazione telematica dell'atto presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate addebitando le spese relative agli oneri di registrazione all'Appaltatore.

ARTICOLO 22 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO

22.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "*Protocollo di legalità*" con particolare riguardo alle clausole dalla n. 1 alla n. 15 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1 septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso".

Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui 18 all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo".

Clausola n. 3

'La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente".

Clausola n. 4

"La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.".

Clausola n. 5

"La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o

nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.".

Clausola n. 6

"La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi".

Clausola n. 7

"La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto 19 analogo a quelle riportate nel presente Allegato".

Clausola n. 8

"La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti".

Clausola n. 9

'La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera".

Clausola n. 10

"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.".

Clausola n. 11

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. ".

Clausola n.12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio".

Clausola n. 14

'La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo".

Clausola n. 15

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto".

22.2 Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231 del 2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi

rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito <u>www.asianapoli.it</u>, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

22.3 L'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it, la cui violazione può legittimare la Stazione Appaltante a risolvere il contratto.

ARTICOLO 23 – FORO COMPETENTE

23.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 24 - PRIVACY

24.1 Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, si conviene che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

ARTICOLO 25 – DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

- 25.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:
 - a) Disciplinare di gara;
 - b) Disciplinare tecnico e relativi allegati;
 - c) Documenti sulla sicurezza;
 - d) Offerta Economica e Tecnica presentata dall'Appaltatore;
 - e) Protocollo di legalità;
 - f) Codice Etico di A.S.I.A. Napoli SpA;
 - g) Codice di Comportamento di A.S.I.A. Napoli SpA.

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI

- 26.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.
- 26.2 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.
- 26.3 Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai

detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

26.4 Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative: D. Lgs. n. 36/2023 e relativi Allegati; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i.

A.S.I.A. Napoli SpA

L'appaltatore